

Atto n. 2564**“Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”
Osservazioni e proposte ASSISTAL**

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management - è l'Associazione imprenditoriale di categoria che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

ASSISTAL fa parte di Confindustria ed è, insieme a Federmeccanica, **firmataria del Contratto di Lavoro dell'industria Metalmeccanica ed Installazione di Impianti.**

Ad ASSISTAL aderiscono circa 1200 imprese, con un fatturato medio annuo di circa 10 miliardi di euro, con circa 60.000 dipendenti; le imprese aderenti rappresentano oltre il 30% del mercato delle costruzioni e manutenzioni degli impianti tecnologici, nonché il 75% dell'offerta di Facility Management (servizi integrati agli edifici ed alle infrastrutture) ed il 90% della domanda pubblica di servizi energetici.

Articolo 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

La misura prevede per le imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora il prezzo della stessa - calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.

Il credito d'imposta sembra quindi riferirsi solo al costo della materia prima e non alla spesa effettivamente sostenuta per la fornitura di energia elettrica nel suo complesso.

Tale circostanza riduce la portata del beneficio escludendo una parte di costi vivi sostenuti dalle imprese già penalizzate dall'applicazione del provvedimento al periodo temporale del solo

secondo trimestre 2022, che per ragioni climatiche è tipicamente tra quelli a minor impatto se confrontato con il precedente ed il successivo.

Si propone pertanto che il calcolo della spesa sostenuta venga fatto sul costo complessivo del kWh elettrico, al lordo delle imposte e dei sussidi.

Articolo 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

L'articolo prevede per le imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare del 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale - calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) - abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.

Purtroppo, il comma 1 sembra escludere in modo generalizzato gli usi energetici termoelettrici e, conseguentemente, penalizzare gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) la cui produzione combinata di energia elettrica e di energia termica (calore) comporta un risparmio importante nell'utilizzo del combustibile primario e una significativa riduzione dell'impatto ambientale, legato alla riduzione delle emissioni se paragonato alle due produzioni (termica ed elettrica) distinte.

Tale eventuale circostanza si contrappone tanto agli obiettivi di transizione verso un sistema di generazione a minori emissioni climalteranti quanto alla diffusione della generazione distribuita da sistemi programmabili che rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e quindi della sicurezza e del futuro del nostro sistema energetico.

Pertanto, si propone che nel calcolo della spesa di gas consumato di cui all'art.4 siano ricompresi anche i consumi ascrivibili ai sistemi di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo ad alto rendimento, definibili come Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) o Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU) o assimilabili.

Articolo 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)

La misura prevede un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Poiché la definizione del perimetro di applicazione di tale articolo risulta particolarmente sfumata sorge la preoccupazione che una interpretazione eccessivamente estensiva dello stesso possa ricomprendere anche imprese, quali le ESCo-Energy Service Company – che utilizzano il gas metano e l'energia elettrica come “materie prime” per l'erogazione di un più ampio e articolato servizio di efficientamento energetico.

Pertanto, si propone che nell'articolo sia più chiaramente esplicitato che il contributo non sia dovuto dalle imprese che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi per poi gestirli.